

LaScala

STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

SOSPENSIONE E RINVII A CAUSA DEL SISMA

*Art. 6 Legge di conversione n. 122/2012
e art. 11.13 Legge n. 213/2012*

Gennaio 2013

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

A seguito degli eventi sismici che hanno interessato la pianura padana emiliana a partire dal 20 maggio 2012, si sono susseguiti una serie di provvedimenti legislativi adottati convulsamente a ridosso dell'emergenza. Successivamente, a sistematizzare l'intero quadro degli interventi, è intervenuto il decreto legge n. 74/2012, convertito con legge n. 122/2012.

Per l'aspetto che maggiormente ci occupa, all'art. 6 della citata legge, è stata stabilita la sospensione dei **processi civili, penali, amministrativi e tributari, nonché il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, delle comunicazioni e delle notificazioni che coinvolgono uffici giudiziari, difensori o parti aventi sede o residenza in uno dei comuni colpiti dal sisma ed inclusi nell'elenco elaborato della L. 134/2012, sino al 31.12.2012.**

Notevoli sono stati i dubbi interpretativi ed applicativi causati da passaggi invero poco comprensibili del provvedimento legislativo che i vari uffici giudiziari coinvolti hanno risolto mediante confronti che hanno interessato la magistratura, l'avvocatura e i dirigenti UNEP.

Da ultimo, con la legge n. 213/2012 è stato **prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali sino al 30.6.2013**. Il testo dell'art. 11.13 quater della citata legge limita la propria efficacia ai termini che comportano prescrizioni e decadenze e non menziona le procedure esecutive e concorsuali. Si potrebbe concludere nel senso di ritenere - per queste procedure - terminata la sospensione al 31.12.12.

Tuttavia, poiché anche per le procedure esecutive e concorsuali esistono termini processuali che comportano decadenze e prescrizioni vi è una diffusa incertezza sulla portata applicativa della norma.

L'ordine Forense di Bologna, con una circolare diffusa in questi giorni, ha sollecitato un incontro con i dirigenti delle Cancellerie e con la Magistratura affinché possano essere chiariti gli aspetti controversi della normativa.

Nell'incertezza, dunque, rispetto alle modalità con cui verrà attuato il dettato legislativo successivamente al 31.12.12, illustreremo i punti della normativa riguardanti il settore civile, focalizzando la nostra attenzione su alcuni casi particolari, secondo i criteri che sono stati utilizzati sino a questo momento.

Per quanto concerne i **giudizi ordinari**, tutte le udienze già fissate sino al venir meno del periodo di sospensione, dovranno essere rinviate a data successiva, fatta eccezione per quelle di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione ai procedimenti contro gli abusi familiari e di cui all'art. 283 c.c. ed in generale le cause per cui la mancata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

La rinuncia al rinvio d'ufficio prevista nel decreto legge n. 74/2012 non viene più menzionata nella legge di conversione. Tuttavia, gli operatori del diritto hanno inteso come possibile la rinuncia alla sospensione in quanto diritto disponibile non espressamente negato, purché in presenza dell'accordo di tutte le parti coinvolte. In presenza di parti contumaciali, invece, non è stata ritenuta valida la rinuncia al diritto di sospensione dei termini, anche nell'ipotesi in cui tutte le parti costituite si siano espresse nel senso di volervi rinunciare. E' stato, poi, generalmente riconosciuto ai giudici il potere di valutare se concedere termini o rinvii anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalle legge qualora si sia dimostrato che il mancato rispetto di termini od obblighi sia effettivamente dipeso dagli eventi sismici.

Da un punto di vista più strettamente pratico, a seguito della notifica della citazione, l'attore non può iscriversi a ruolo nel termine di legge qualora una delle parti o il difensore abbia sede o residenza in uno dei comuni coinvolti dal sisma ed il termine resta sospeso sino all'ultimo giorno di sospensione. Parimenti, il convenuto, nelle medesime circostanze, non potrà costituirsi nei termini di legge e la prima udienza dovrà essere rinviata ad un giorno successivo al periodo di sospensione. Le udienze istruttorie e quelle per la precisazione delle conclusioni potranno essere celebrate solo in presenza di rinuncia. Per le cause trattenute in decisione, resta sospeso anche il termine per il deposito della memoria conclusionale. Deve ritenersi, altresì sospeso il termine per la proposizione dell'appello, con la conseguenza che le cancellerie sono legittimate a negare il rilascio di certificati di passaggio in giudicato delle sentenze.

Relativamente ai **procedimenti monitori**, sarà possibile ottenere un decreto ingiuntivo anche nei confronti dei soggetti con sede o residenza nei comuni interessati purché l'obbligo od il credito si siano perfezionati prima del 20.5.2012 o in presenza di inadempimenti.

menti che vadano a ledere diritti primari della persona.

Per quanto riguarda l'**atto di precetto** sarà possibile procedere alla sua notifica anche nei confronti dei soggetti ricadenti nella previsione legislativa, tuttavia il termine dei 10 giorni per adempiere resta sospeso sino al venir meno del periodo di sospensione e inizia a decorrere dal giorno successivo al suo termine finale. Conseguentemente, il pignoramento potrà essere richiesto secondo i termini suindicati.

Le **esecuzioni, sia mobiliari che immobiliari**, già incardinate alla data del 20.5.2012, dovranno essere rinviate d'ufficio e tutti i termini perentori devono ritenersi sospesi. Più precisamente, per le procedure esecutive immobiliari, le fasi di autorizzazione alla vendita e di vendita dovranno essere rinviate. Qualora, invece, l'immobile sia stato già aggiudicato, ma non sia stato ancora emesso il decreto di trasferimento, il termine di pagamento resterà sospeso sino al venir meno della sospensione generalizzata, fatta salva la facoltà dell'aggiudicatario di rinunciare al termine e di provvedere al pagamento ottenendo l'emissione del decreto di trasferimento nelle more del periodo indicato. Nel caso di procedimenti di esecuzione presso terzi, bisognerà operare un rinvio. Tuttavia qualora il procedimento si sia già concluso con un'assegnazione, la sospensione potrà operare solo qualora sia il terzo ad avere sede o residenza in un comune terremotato e non nel caso in cui sia lo stesso debitore ad averla.

La sospensione dei termini ed il rinvio d'ufficio operano anche con riferimento alle procedure concorsuali. Non potranno essere depositate istanze di fallimento nei confronti di soggetti aventi sede nei comuni individuati e nel caso di istanze già depositate dovranno essere differite le udienze pre-fallimentari. Viene, tuttavia, fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti cautelari e conservativi dell'impresa di cui all'art. 15, comma 8, L.F..

Da ultimo, relativamente alle **controversie in materia di lavoro**, vengono applicate le stesse norme in tema di sospensione e rinvio previste per il giudizio ordinario, con l'eccezione dei procedimenti disciplinati dalla c.d. Legge Fornero in tema di licenziamenti in tutela reale per i quali i relativi procedimenti verranno regolarmente trattati. Inoltre, sarà possibile ottenere tutela monitoria in caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro con sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma, anche quando l'inadempimento

è successivo alla data del 20.5.2012, fermo restando quanto già riferito in tema di successiva esecuzione.

Se le applicazioni, a grandi linee, sono state sino al 31.12.2012 quelle precedentemente delineate, sarà necessario comprendere quali sviluppi potrà avere l'applicazione della L. n. 213/2012 che ha prorogato il periodo di sospensione al 30.6.2013, apportando delle modifiche che, ad una prima analisi, lasciano ampi spazi interpretativi. Si rende, quindi, necessario attendere i chiarimenti e l'interpretazione della norma che il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, sentiti gli operatori del diritto coinvolti, andrà a fornire, rendendo fluida ed omogenea la sua attuazione.

(Elda M. Simeone - e.simeone@lascalaw.com)